

**LEGA ITALIANA FIBROSI CISTICA**  
**Associazione Siciliana - Onlus**

**ART. 1 -**

**1.** E' costituita La "LEGA ITALIANA FIBROSI CISTICA – Associazione Siciliana - Onlus **Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale**" ed in quanto tale al presente Statuto si applicano tutte le disposizioni previste dal D.Lgs. del 04.12.1997 n°460.

**2.** L'Associazione è apolitica ed ha carattere laico

**ART. 2 - SEDE**

**1.** L'Associazione ha la sede sociale in Piazza Porta MONTALTO, 2 - 90134 PALERMO, presso l'Ospedale dei Bambini "G. DI CRISTINA" e il domicilio fiscale presso l'abitazione del proprio Presidente pro-tempore.

**ART. 3 - OGGETTO E SCOPO**

**1.** L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, nel campo dell'Assistenza Sociale e Socio-Sanitario a favore dei malati di Fibrosi Cistica e delle loro famiglie.

**2.** L'attività dell'Associazione viene rivolta principalmente a:

**a)** Informare e sensibilizzare i cittadini, Enti Pubblici e Privati, Autorità Operatori medici e paramedici sui problemi della Fibrosi Cistica, attraverso mezzi di ascolto e di stampa, interviste, opuscoli, libri e conferenze.

**b)** Promuovere l'assistenza agli ammalati di F.C. ed alle loro famiglie in ogni forma, anche sollecitando interventi pubblici e privati, leggi e provvedimenti dei competenti Organi Statali, Regionali e degli Enti Locali.

**c)** Promuovere e sviluppare la ricerca scientifica, come base imprescindibile alla lotta contro la Fibrosi Cistica

**d)** Reperire fondi per la realizzazione dei fini dell'Associazione.

**e)** Propagandare una concezione di salute intesa come bene comune oltre che individuale. Fare conoscere la Fibrosi Cistica non come evento straordinario e discriminante, ma nel contesto di una patologia che riguarda tutti i cittadini, quelli nati e che nasceranno. Impegnare l'organizzazione sociale nella divulgazione e promozione della prevenzione, riabilitazione ed assistenza.

f) Confermare che l'informazione riguarda la malattia e non i malati, assicurando il massimo rispetto delle esigenze di riservatezza dei singoli e delle loro famiglie.

g) Svolgere tutte le attività che si riconoscono utili per il raggiungimento dei fini che la ONLUS si propone.

3. L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle a esse direttamente connesse o quelle accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.

#### **ART. 4 - PATRIMONIO ED ENTRATE DELL'ASSOCIAZIONE**

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito.

- a) dai beni mobili ed immobili che pervengono all'Associazione a qualsiasi titolo,
- b) da elargizioni o contributi da parte di Enti pubblici o privati o persone fisiche
- c) da avanzi netti di gestione
- d) donazioni e lasciti
- e) rimborsi
- f) attività marginali di carattere commerciale e produttivo.
- g) ogni altro tipo di entrata.

2. Per l'adempimento dei suoi compiti, l'Associazione dispone delle seguenti entrate:

- a) delle Quote Sociali annue che devono essere pagate da chi intende aderire all'Associazione.
- b) dei redditi derivanti dal suo patrimonio
- c) degli introiti realizzati nello svolgimento della propria attività

3. Il Consiglio Direttivo entro il 30 Settembre di ogni anno stabilisce le Quote Sociali di versamento minimo che i Soci dovranno effettuare all'atto dell'adesione all'Associazione o del rinnovo dell'iscrizione, a valere per l'anno successivo e da comunicare a tutti i Soci.

4. Il versamenti al fondo di dotazione dell'Associazione possono essere di qualsiasi entità, fatto salvo il versamento minimo come sopra determinato, e sono comunque a fondo perduto. In nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento della Associazione né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dall'Associazione, può pertanto farsi luogo alla ripetizione di quanto versato alla Associazione a titolo di versamento al fondo di dotazione.

5. L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario. E' comunque facoltà degli aderenti all'Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli già effettuati

6. L'anno finanziario inizia il 1° Gennaio e termina il 31 Dicembre di ogni anno.

#### **ART. 5 - SOCI DELL'ASSOCIAZIONE**

1. Possono fare parte dell'Associazione tutte le persone fisiche, Enti pubblici e privati, legalmente riconosciuti soggetti di diritto e tutti coloro che possono o intendano interessarsi sotto qualunque forma del problema della Fibrosi Cistica.

**2.** Per ottenere la qualità di SOCIO l'aspirante deve effettuare il versamento della Quota Sociale da lui prescelta sul conto corrente postale intestato all'Associazione Regionale Siciliana, o in alternativa presso la sede dell'Associazione.

**3.** L'adesione è valida per un anno solare e cioè fino al 31 Dicembre dell'anno in corso.

**4.** Il rinnovo deve avvenire di regola entro il 31 Marzo dell'anno successivo, con il solo pagamento della quota associativa e senz'altra formalità di rito.

**5.** I soci vengono così denominati: Fondatori, Ordinari, Aggregati, Sostenitori, Benemeriti, e Onorari.

**a)** Sono Soci Fondatori, tutti coloro che hanno originariamente partecipato alla costituzione dell'Associazione.

**b)** Sono Soci Ordinari, le persone affette da Fibrosi Cistica e i loro Parenti entro il secondo grado (genitori, fratelli, nonni).

**c)** I Soci Aggregati, Sostenitori e Benemeriti si distinguono in funzione della Quota Sociale da loro prescelta, tra quelle stabilite con delibera dal Consiglio Direttivo.

**d)** Sono soci Onorari, coloro che nel campo scientifico e sociale abbiano contribuito al progresso dell'assistenza ai Fibrocistici in Italia e all'estero e sono nominati con delibera dal C.D.

**6.** L'adesione all'Associazione comporta, per l'associato maggiore di età, il diritto al voto nell'Assemblea Generale dell'Associazione per i compiti che ad Essa sono demandate.

**7.** La qualità di Socio si perde:

**a)** Per dimissioni

**b)** Per mancato pagamento della quota annuale

**c)** Per indegnità

In presenza di gravi motivi, chiunque partecipi all'Associazione può essere escluso con delibera del Consiglio Direttivo per indegnità, con maggioranza di 2/3. L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, che deve contenere le motivazioni per le quali l'esclusione sia stata deliberata. Nel caso che l'escluso non condivida le ragioni dell'esclusione, può adire al Collegio arbitrale formato da sette persone compreso il Presidente dell'Associazione e nominate di comune accordo. In tal caso l'efficacia della deliberazione di esclusione è sospesa fino al pronunciamento del Collegio stesso. Entro sessanta giorni dalla nomina il Collegio dovrà concludere i lavori.

**8.** Nel caso in cui non si riesca a nominare un Collegio Arbitrale in modo consensuale, si può adire, secondo quanto stabilito dalla Clausula Compromissoria, al Tribunale di Palermo.

**9.** Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente Statuto e dell'eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti.

## **ART. 6 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE**

**1.** Sono Organi dell'Associazione.

**a)** L'Assemblea Generale dei Soci

**b)** Il Consiglio Direttivo

**c)** Il Comitato esecutivo

**d)** Il Presidente del Consiglio Direttivo.

**e)** Il Vice presidente del Consiglio Direttivo

**f)** I Comitati di Consulenza Tecnico Scientifica

**g)** Il Collegio dei Revisori dei Conti.

## **ART. 7 - L'ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI**

- 1.** L'Assemblea è costituita da tutti gli aderenti all'Associazione, compresi i delegati di Enti e/o Società
- 2.** L'Assemblea legittimamente convocata e costituita, rappresenta l'universalità degli associati. Le sue deliberazioni legalmente adottate, obbligano all'ottemperanza tutti i soci anche se dissenzienti o non intervenuti
- 3.** L'Assemblea viene convocata dal Presidente almeno venti giorni prima della riunione e l'avviso di convocazione va fatto a mezzo di lettera ordinaria e con l'affissione dell'avviso nei locali dell'Associazione e nei Centri di cura. Tale avviso deve contenere l'indicazione del luogo, giorno e ora della convocazione e l'ordine del giorno con gli argomenti da trattare.
- 4.** L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria
- 5.** L'Assemblea Generale ordinaria viene convocata almeno una volta l'anno entro il 30 Aprile e delibera:
  - a)** Sulla nomina dei componenti il Consiglio Direttivo
  - b)** Sull'approvazione dei rendiconti o dei bilanci consuntivi e preventivi, e sui programmi futuri.
  - c)** Su ogni altro argomento sottoposte dal Consiglio Direttivo ed inserito all'Ordine del giorno.
  - d)** Sull'eventuale nomina del Collegio dei Revisori dei Conti.
- 6.** L'Assemblea Generale Straordinaria viene convocata e delibera:
  - a)** Ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno
  - b)** Ogniqualevolta ne facciano richiesta scritta il 20% dei Soci. L'elenco dei Soci deve essere messo a disposizione presso la Sede sociale.
  - c)** Per le eventuali modifiche del presente Statuto.
  - d)** Sulla revoca della fiducia al Consiglio Direttivo.
  - e)** Per lo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del patrimonio sociale ai sensi delle norme vigenti in materia. .
- 7.** L'Assemblea ordinaria o Straordinaria viene indetta in prima e in seconda convocazione. La seconda convocazione dovrà essere fissata dopo 24 ore dell'ora fissata per la prima convocazione.
- 8.** Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto.
- 9.** Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 1/3 degli associati.
- 10.** Nelle Assemblee Generali sia Ordinarie che Straordinarie, ogni Socio se maggiorenne ed in regola con il pagamento della quota annua, ha diritto al voto.
- 11.** Ogni Socio può rappresentare per delega soltanto un'altro socio

## **ART. 8 - IL PRESIDENTE**

**1.** Il Presidente ha la direzione dell'attività dell'Associazione e la rappresentanza della stessa di fronte a terzi ed anche in giudizio. Su deliberazione del Consiglio Direttivo, il Presidente può attribuire la rappresentanza dell'Associazione anche ad estranei al Consiglio stesso.

**2.** Al Presidente compete, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente deve riferire circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'Associazione.

In casi eccezionali di necessità ed urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato

**3.** Il Presidente può assegnare incarichi temporanei o continuativi ai membri del Consiglio Direttivo

**4.** Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea, il Consiglio Direttivo e il Comitato esecutivo, cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello Statuto e dei regolamenti e ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

**5.** Il Presidente cura il rendiconto o il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo, in raccordo con il Tesoriere, da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo e successivamente all'Assemblea generale dei Soci entro il 30 Aprile di ogni anno, corredandoli di idonee relazioni.

**6.** Il Presidente, in caso di dimissioni dovrà, presentare il rendiconto o il bilancio consuntivo dell'amministrazione svolta, consegnare tutti i libri e le documentazioni contabili e quant'altro in suo possesso (libretti, c/c b., c/c p., ecc.) al Consiglio Direttivo per il dovuto riscontro contabile e per il conseguente passaggio di consegne al nuovo Presidente che sarà nominato dal Consiglio Direttivo.

**7.** Entro 30 gg. dalla data di consegna di tutti i libri contabili e della relativa documentazione, il Vice Presidente e/o il Consiglio Direttivo potrà chiedere al Presidente dimissionario ogni utile chiarimento sul rendiconto della sua amministrazione.

**8.** Nel caso in cui il Consiglio Direttivo si venisse a trovare senza il Tesoriere, per dimissioni o altri motivi, e qualcun'altro dei componenti il Direttivo non fosse nelle condizioni di assumere la carica di Tesoriere, il Presidente assumerà l'incarico fino a quando il Consiglio Direttivo non avrà provveduto alla cooptazione di una persona valida e disponibile. In tale situazione è facoltà del Presidente di avvalersi di un consulente esterno all'Associazione.

## **ART. 9 - IL VICE PRESIDENTE**

**1.** Il Vice presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni, assumendo la responsabilità dei provvedimenti adottati.

**2.** Il Presidente dovrà formalizzare apposita delega per quanto sopra esposto

## **ART. 10 - IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO**

- 1.** Il Segretario svolge la funzione di verbalizzante delle adunanze dell'Associazione, del Consiglio Direttivo e del Comitato esecutivo e coadiuva il Presidente e il Consiglio Direttivo nell'espletamento delle attività esecutive che si rendano necessarie od opportune per il funzionamento dell'Associazione.
- 2.** Il Segretario cura la tenuta del "libro dei verbali" delle Assemblee Generali, del Consiglio Direttivo, del Comitato Esecutivo, nonché del libro degli aderenti all'Associazione e di tutto quello che si rendesse necessario per il buon funzionamento dell'Associazione.
- 3.** Il segretario può assumere anche l'incarico di tesoriere, accorpando i due incarichi

## **ART. 11 - IL TESORIERE**

- 1.** Il tesoriere cura la gestione della cassa dell'Associazione e ne tiene la contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili e predispone dal punto di vista contabile il bilancio consuntivo e quello preventivo, accompagnandoli da idonea relazione contabile.

## **ART. 12 - IL COMITATO ESECUTIVO (C.E.)**

- 1.** Il Comitato Esecutivo è composto dal Presidente, dal Vice presidente, dal Segretario, dal Tesoriere e da altri Consiglieri che di volta in volta il Presidente reputerà necessario.
- 2.** Per rendere effettivamente operativo il Comitato Esecutivo il Presidente può decidere di riunire il Consiglio anche con la sola presenza del segretario e del tesoriere.

## **ART. 13 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO (C.D.)**

- 1.** L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo, che nell'esercizio del proprio mandato propone e stimola l'attività dell'Associazione.
- 2.** Il Consiglio Direttivo rappresenta l'Organo Esecutivo dell'Assemblea. .
- 3.** I componenti del Consiglio Direttivo vengono eletti dall'Assemblea Generale dei Soci con voto palese, dietro presentazione di una o più liste di candidati, ed è composto da cinque a nove membri. L'Assemblea delibera sulla composizione dell'organo amministrativo.
- 4.** Assumeranno la direzione dell'Associazione i componenti della lista che avrà riportato più voti. La lista dovrà contenere da un minimo di cinque nomi ad un massimo di nove.
- 5.** Le liste devono essere sottoscritte da almeno venti Soci proponenti e presentate al C.D. uscente almeno 25 giorni prima della data fissata per l'Assemblea generale dei Soci.
- 6.** Qualora nell'esercizio del proprio mandato venissero a mancare, per qualunque motivo, componenti eletti dal Consiglio Direttivo, questi potrà cooptare fino ad un massimo di tre membri che resteranno in carica fino alla successiva Assemblea Generale che potrà decidere di confermarli o meno nella carica.

**7.** Il Consiglio Direttivo ha facoltà di cooptare, nell'interesse dell'Associazione un solo membro scelto tra persone di rilevanti capacità tecniche o professionali, in aggiunta a quelli eletti o facenti parte di diritto.

**8.** Il Consiglio Direttivo è costituito anche dai Presidenti dei Comitati Provinciali nella qualità di componenti di diritto.

**9.** Il Consiglio Direttivo Regionale elegge nel suo seno il Presidente, il Vice presidente, il Segretario e il tesoriere.

**10.** Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Esso deve convocare l'Assemblea generale non oltre 120 (Centoventi) giorni dopo la decadenza.

**11.** Il Consiglio Direttivo può revocare la fiducia al Presidente, al Vice presidente, al Segretario ed al Tesoriere, con voto palese.

**12.** La convocazione del Consiglio Direttivo può essere effettuata senza alcuna formalità di rito, anche per via telefonica e/o per fax, tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno, oppure quando ne facciano richiesta scritta, indirizzata al Presidente e/o per conoscenza a tutti i membri del Consiglio, almeno tre componenti del Consiglio stesso. In questo caso il Presidente è tenuto a convocare il Consiglio Direttivo entro quindici giorni a far data dalla ricezione della richiesta.

**13.** Le delibere del Consiglio Direttivo sono valide purché sia presente la maggioranza dei suoi componenti, compreso il Presidente o il Vice presidente. In caso di parità di voti decide il voto del Presidente e in caso di assenza, quello del Vice presidente.

**14.** Nomina di regola tra i Consiglieri dei rappresentanti dell'Associazione presso Enti, Amministrazioni, ecc. presso i quali venissero richiesti dalle normative vigenti.

**15.** Tutti i medici e i paramedici appartenenti ai Centri, Servizi Presidi di Diagnosi e Cura della Fibrosi Cistica, non possono rivestire cariche sociali, ma possono essere chiamati a fare parte del Comitato di Consulenza Tecnico Scientifico.

**16.** Qualora un Consigliere non partecipi a tre convocazioni consecutive, senza giustificato motivo, è facoltà del Consiglio Direttivo di rimuoverlo dalla carica.

#### **ART. 14 - IL COMITATO DI CONSULENZA TECNICO SCIENTIFICO (CCTS)**

**1.** Il Comitato di Consulenza Tecnico Scientifico, di seguito denominato CCTS, è organo consultivo dell'Associazione.

**2.** Le proposte, consigli o deliberazioni adottati in seno al CCTS, non sono vincolanti per il Consiglio Direttivo.

**3.** Il CCTS può essere composto da medici ( pediatri, genetista, psicologi ecc. ), assistenti sociali, fisioterapisti, infermieri professionali, tutti esperti di Fibrosi Cistica.

**4.** IL CCTS, eleggerà nel suo interno un Presidente.

**5.** Il CCTS dovrà convocarsi almeno ogni tre mesi e darà relazione scritta dell'attività svolta al Presidente dell'Associazione, che informerà il Consiglio Direttivo dell'Associazione.

6. Il CCTS darà comunicazione al Presidente dell'Associazione tutte le volte che dovrà riunirsi.
7. Il Presidente, o un componente del Consiglio Direttivo delegato dal Presidente, potrà partecipare alle sedute del Comitato.
8. Quanto non previsto nel presente articolo potrà essere regolamentato dal Consiglio Direttivo, con apposita delibera.

## **ART. 15 - I COMITATI PROVINCIALI**

1. Il Presidente e il Consiglio Direttivo nel suo complesso, per stimolare e facilitare la partecipazione dei Soci alla vita dell'Associazione, si impegnano a costituire i Comitati Provinciali in ogni singola provincia.
2. La costituzione dei Comitati Provinciali può avvenire anche su iniziativa di un gruppo di Soci di una provincia
3. Lo spirito e le direttive delle attività dei Comitati devono essere allineate allo spirito e alle norme del presente Statuto e la loro funzione è quella di realizzare nell'ambito delle singole Province gli stessi obiettivi dell'Associazione Regionale per il raggiungimento degli scopi sociali sanciti dallo Statuto dell'Associazione Regionale Siciliana. Solo in tal caso possono essere considerati Comitati Provinciali dell'Associazione Regionale, e pertanto la politica generale dei Comitati è definita dall'Assemblea Generale Regionale dei Soci.
4. Al fine di costituire il Comitato Provinciale, i Soci promotori devono inoltrare richiesta scritta indirizzata al Presidente e per conoscenza al Consiglio Direttivo dell'Associazione, chiedendo la convocazione dell'Assemblea Provinciale dei Soci
5. L'Assemblea Provinciale verrà convocata per iscritto a cura del Presidente dell'Associazione Regionale Siciliana almeno venti giorni prima della data stabilita, e sarà presieduta dallo stesso o da un suo delegato. L'avviso di convocazione sarà comunicato a tutti i Soci della provincia interessata con lettera ordinaria che dovrà contenere l'indicazione del luogo, giorno, ora della riunione e i punti che saranno trattati all'ordine del giorno, secondo gli accordi stabiliti con i soci promotori dell'iniziativa.
6. Tutte le norme stabilite dallo Statuto dell'Associazione Regionale, valgono anche per i Comitati Provinciali, compreso quello di eleggere nel proprio seno:
  - Il Presidente
  - Il Vice Presidente
  - Il Segretario
  - Il Tesoriere
  - I Consiglieri
7. I Comitati Provinciali hanno piena autonomia amministrativa ed economica.
8. I Comitati Provinciali hanno piena autonomia amministrativa ed economica anche per i fondi raccolti localmente su propria iniziativa. Tuttavia qualora a livello locale dovessero partecipare ad iniziative organizzate dal Consiglio Direttivo Regionale, i fondi raccolti andranno devoluti all'Associazione Regionale secondo modalità concordate.

Comunque, tutte le quote associative raccolte dal Comitato Provinciale vanno devolute all'Associazione Regionale.

**9.** Qualunque tipo di impegno morale ed economico per gli atti sottoscritti dal Presidente e/o assunti con relativa delibera da parte del Consiglio Direttivo del Comitato provinciale, gravano sulla piena responsabilità del Presidente e/o dello stesso Consiglio Direttivo Provinciale.

Il Presidente dell'Associazione Regionale Siciliana e/o il Consiglio Direttivo dello stesso, rispondono degli impegni assunti dai Comitati Provinciali solo se sostenuti da atti formali sottoscritti a seguito di necessaria delibera da parte del Consiglio Direttivo Regionale.

**10.** I Presidenti dei Comitati Provinciali dovranno curare il rendiconto o il bilancio consuntivo e preventivo in raccordo con il Tesoriere o con il Segretario-tesoriere, da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo provinciale e successivamente all'Assemblea provinciale dei Soci, entro i termini di legge (30 Aprile) di ogni anno, corredandoli di idonee relazioni, rendendo così edotta l'Assemblea dell'attività svolta e raccogliendo indicazioni per nuove iniziative.

**11.** I Comitati Provinciali devono presentare, i bilanci o i rendiconti approvati dall'Assemblea Provinciale dei Soci, al Consiglio Direttivo dell'Associazione Regionale Siciliana entro il 2 Aprile di ogni anno,

**12.** Il Consiglio Direttivo dei Comitati Provinciali durano in carica tre anni e devono essere muniti dei libri stabiliti dalle normative vigenti per la tenuta della contabilità e dei verbali delle riunioni.

**13.** Su richiesta dei Comitati Provinciali, il Consiglio Direttivo Regionale dell'Associazione potrà dare ove possibile, il sostegno organizzativo ed economico per le attività primarie da svolgere nelle Province.

**14.** L'impegno dei Comitati Provinciali viene espletato soltanto nei confronti delle istituzioni locali (Province, Comuni, A.S.L., Nosocomi, ecc.) E la relativa corrispondenza deve essere inviata per conoscenza al Presidente dell'Associazione Regionale Siciliana.

**15.** I Presidenti dei Comitati Provinciali dovranno dare preventiva comunicazione al Consiglio Direttivo Regionale delle assemblee che saranno svolte in sede provinciale, comunicando i punti all'ordine del giorno. Il Presidente dell'Associazione Regionale potrà partecipare alle Assemblee Provinciali o inviare un proprio delegato.

**16.** Il Presidente del Comitato Provinciale, o altro Consigliere da lui delegato, fa parte di diritto del Consiglio Direttivo Regionale.

## **ART. 16 - GRUPPO SICILIANO ADULTI**

**1. Costituzione:** In seno all'Associazione Regionale Siciliana può costituirsi un Gruppo Siciliano di pazienti Adulti affetti da F.C. (di seguito denominato "Gruppo Adulti"). I componenti tale gruppo devono essere soci dell'Associazione e le quote associative dovranno essere devolute direttamente all'Associazione Regionale.

**2. Scopi:** Il Gruppo deve avere l'intento di perseguire gli stessi scopi sociali dell'Associazione Regionale, ed inoltre perseguire

- a) la ricerca di un miglioramento della qualità della vita dei pazienti ,  
-identificando i problemi comuni con particolare riguardo a quelli del lavoro

-individuando le possibili soluzioni

-favorendo lo scambio di informazioni fra tutte le organizzazioni nazionali ed internazionali che si occupano di F.C.

b) la cooperazione con tutti gli altri attori che si occupano di F.C.

-definendo le nuove necessità che sorgono nel trattamento della malattia negli Adulti F.C.

-promuovendo in campo medico la consapevolezza di come la cura sia un nuovo traguardo da raggiungere con specifici requisiti.

Tutte le norme stabilite dallo Statuto dell'Associazione Regionale Siciliana, valgono anche per il Gruppo degli Adulti.

**3. Amministrazione e Patrimonio:** Il Gruppo Siciliano degli Adulti non può avere autonomia amministrativa e contabile. I fondi necessari all'attività che desidera svolgere nel limite delle disponibilità di cassa, dovranno provenire o da autotassazione dei componenti il Gruppo stesso o essere messi a disposizione dall'Associazione, in questo ultimo caso il responsabile del Gruppo dovrà consegnare al Presidente dell'Associazione tutti i documenti giustificativi delle spese sostenute, per essere trascritte sui libri contabili dell'Associazione.

Il gruppo per ottenere i finanziamenti necessari dall'Associazione, dovrà comunicare un bilancio previsionale dell'attività che desidera svolgere durante l'anno al Presidente, il quale si occuperà di sottoporlo a deliberazione del Consiglio Direttivo.

Il gruppo non potrà svolgere in proprio campagne promozionali per la raccolta di fondi, ma potrà partecipare alle campagne organizzate dall'Associazione.

**4. Organi del Gruppo:** Sono organi del Gruppo

1) L'Assemblea del Gruppo Adulti

2) I responsabili del Gruppo

Il Gruppo dovrà scegliersi nel proprio interno uno o più responsabili che rappresenteranno l'esecutivo del Gruppo e che avranno il compito di portare avanti il frutto delle loro deliberazioni.

**5. Il rappresentante presso il Consiglio Direttivo, presso il Gruppo Italiano e presso la Lega:** Uno solo di loro rappresenterà il Gruppo, rendendosi portavoce delle esigenze verso il Presidente e il Consiglio Direttivo dell'Associazione del quale farà parte integrante con diritto al voto. Lo stesso o un'altro delegato del Gruppo degli Adulti, limitatamente a quanto disposto dallo Statuto Degli Adulti della Lega, potrà partecipare alle riunioni del Gruppo Italiano Adulti e alle riunioni della Lega Italiana Delle Associazioni.

**6. Supporto Organizzativo:** Il Presidente ed il Consiglio Direttivo Regionale, nel limite delle possibilità, dovranno fornire tutto il supporto organizzativo della struttura regionale ogni qualvolta richiesto dal Gruppo degli Adulti.

**7. Scioglimento del Gruppo:** Il Gruppo degli Adulti potrà essere sciolto con maggioranza qualificata dall'Assemblea dei Soci, o essere sciolto contemporaneamente allo scioglimento dell'Associazione.

**8. Norma cautelativa:** Il Consiglio Direttivo, con propria delibera potrà meglio regolamentare, qualora se ne verificasse la necessità, l'organizzazione interna al Gruppo e quant'altro necessario alla gestione e all'attività dello stesso, con particolare finalità all'igiene e alla salubrità degli ambienti oggetto delle riunioni e alla possibilità di evitare infezioni incrociate tra gli stessi partecipanti, in raccordo con il proprio Comitato di Consulenza Tecnico Scientifico. Tale delibera dovrà essere ratificata dall'Assemblea Generale dei Soci alla prima riunione utile.

**ART. 17 - COMITATI PROMOTORI**

**1.** Il Consiglio Direttivo può costituire Comitati promotori finalizzati al raggiungimento degli scopi sociali dell'Associazione ( Es. Comitato promotore per il reperimento di fondi)

**2.** Ogni Comitato avrà nel suo seno un Responsabile che verrà nominato dal Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente.

**3.** I Responsabili dei Comitati Promotori dovranno rapportarsi per qualsiasi iniziativa con il Presidente o con persona da lui delegata e dovranno aggiornare continuamente lo stesso sull'evoluzione del compito assegnato.

**4.** Il Presidente, sentito il parere del Consiglio Direttivo, può revocare l'incarico ai responsabili dei Comitati, o a qualunque altro componente i Comitati, e il provvedimento non potrà farsi valere in giudizio nei confronti di nessun organismo interno od esterno all'Associazione.

#### **ART. 18 - AVANZI DI GESTIONE**

**1.** All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale (ONLUS) che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura.

**2.** L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

#### **ART.19 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI**

**1.** E' facoltà dell'Assemblea Generale dei Soci deliberare se il Collegio dei Revisori dei Conti debba essere composto da tutti i componenti il Consiglio Direttivo eletto e da tutti i componenti di diritto, o da un Gruppo di massimo tre persone appositamente nominato della stessa Assemblea Generale.

**2.** Per quanto riguarda il comma precedente, la riunione si riterrà valida con la presenza di almeno quattro elementi componenti il Direttivo.

**3.** I componenti il Collegio hanno il dovere di verificare tutti i conteggi presentati dal Presidente e dal Tesoriere, ponendo attenzione:

- a)** al corredo delle copie dei documenti giustificativi delle spese e delle entrate
- b)** ai fondi depositati nei conti correnti postali e bancari
- c)** a eventuali Titoli Postali o/e Bancari od altro, fossero in possesso dell'Associazione.
- d)** da quant'altro fosse necessario ad un controllo approfondito dei rendiconti o dei bilanci.

**4.** I componenti il Collegio possono chiedere al Presidente, e ove fosse il caso al Tesoriere, qualunque atto o documento necessario per la completezza e la chiarezza dei controlli. Questi hanno l'obbligo, ove possibile, di presentarlo contestualmente alla richiesta o di farlo pervenire agli interessati entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla richiesta.

5. Il Presidente ha l'obbligo almeno una volta l'anno durante l'esercizio finanziario in corso, di riunire i componenti il Collegio per controllare l'andamento contabile della gestione dell'Associazione, questi hanno l'obbligo di relazionare sul libro delle adunanze appositamente istituito.

6. Qualora il Presidente non provveda a quanto previsto dal punto 4), uno o più consiglieri possono prendere l'iniziativa di autoconvocarsi, invitando il Presidente a partecipare. L'assenza del Presidente alla convocazione, costituisce rinuncia all'esercizio del mandato ricevuto. In tal caso il Collegio porrà la sfiducia al Presidente sollevandolo dall'incarico ricevuto e nominando un nuovo Presidente.

7. Per quanto esposto al punto precedente, qualora il Collegio sia formato da tre membri eletti dall'Assemblea Generale dei Soci, questi informeranno il Consiglio Direttivo che provvederà a far decadere dall'incarico il Presidente.

8. Il Presidente decaduto dall'incarico ha l'obbligo di presentare il bilancio consuntivo entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dalla notifica della decadenza, corredandolo di tutti i documenti e gli atti redatti durante l'esercizio finanziario dell'anno in corso.

## **ART. 20 - SCIoglimento**

1. In caso di scioglimento, per qualunque causa, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale (ONLUS) o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della Legge 23 Dicembre 1996 n°662, salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.

## **ART. 21 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA**

1. Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente Statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore, che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale. L'Arbitro sarà scelto di comune accordo delle parti contendenti; in mancanza di accordo alla nomina dell'arbitro sarà provveduto dal Presidente del Tribunale di Palermo.

## **ART. 22 - LEGGE APPLICABILE**

1. Per disciplinare ciò che non sia previsto nel presente Statuto, si deve fare riferimento alle norme in materia Enti contenute nel libro I del Codice Civile e in subordine, alle norme contenute nel libro V del Codice Civile o ad altre normative che saranno state emanate successivamente alla stesura del presente atto, a cui è fatto obbligo di ottemperare alla Associazioni.

## **ART.23 - DURATA DELL'ASSOCIAZIONE**

1. L'Associazione ha durata illimitata.